


ISTRUZIONE PRATICA
per la celebrazione del
CAPITOLO PROVINCIALE
ORDINARIO



CASA GENERALIZIA DEI CARMELITANI SCALZI

Roma 2022



CASA GENERALIZIA CARMELITANI SCALZI

Corso d'Italia, 38 - 00198 ROMA

Prot. N. 2022/408 DF

Definitorium Generale in sessione 42^a, die 12 septembris 2022 habita, praesentem textum *Instructionis practicae pro Capitulo Provinciali ordinario celebrando*, Constitutionibus nostri Ordinis et Normis pro eisdem Constitutionibus applicandis, Codici Iuris Canonici aptatis, accomodavit.

Ipsam vero Instructionem ubique in Ordine servandam statuit, servatis quoque caeteris de iure servandis.

Datum Romae, die 14 septembris 2022.

P. Michael Márquez Calle, OCD
Prepositus Generalis

P. Angelus Lanfranchi, OCD
Secretarius Generalis

Cap. I. Disposizioni generali

1. Quando si celebra

Il Capitolo Provinciale sia tenuto ogni tre anni, nel tempo e nel luogo stabiliti dal Consiglio Provinciale, previa consultazione della Provincia (C 193), nei due mesi che precedono o seguono la scadenza del triennio, ma non dopo il mese di luglio (N 206,a).

I trienni vanno ordinati in modo che i Capitoli Provinciali siano tenuti entro l'anno che precede immediatamente il Capitolo Generale (N 206,b).

Il Provinciale, quanto prima, informi il Definitorio Generale sul tempo e sul luogo del Capitolo stesso (C 193).

2. Convocazione

Spetta al Provinciale convocare il Capitolo sei mesi prima del giorno stabilito per l'inizio (C 193; N 206,a). Lo faccia per mezzo di una lettera autentica da inviare alla Provincia, con la quale indichi il giorno e il luogo dell'inizio del Capitolo, e inviti i capitolari a recarvisi per tempo.

3. Preparazione

Il Consiglio Provinciale prepari accuratamente il Capitolo, offrendo la possibilità a tutti i religiosi di proporre desideri e suggerimenti. Tutti diano grande importanza alla preparazione spirituale e, durante il Capitolo, le singole comunità recitino preghiere speciali, secondo quanto il Consiglio Provinciale avrà stabilito (N 207).

4. Voce attiva

Tutti i religiosi professi solenni, presso di noi, hanno almeno voce attiva, a norma delle Costituzioni; a meno che in casi speciali non sia previsto diversamente, nel qual caso si osservino le Norme Applicative (C 135; N 108).

5. Mancanza della voce attiva e passiva

Presso di noi sono privi di voce attiva:

- a) L'esclaustrato, per tutta la durata dell'indulto e per un congruo periodo di tempo – da fissarsi dal Consiglio Provinciale – dal giorno del suo rientro;
- b) il religioso, in attesa di risposta, la cui domanda di esclaustrazione o di secolarizzazione sia già stata inoltrata dal Superiore Provinciale al Definitorio Generale;
- c) chi ha ottenuto l'indulto di abitare fuori convento, durante il tempo della concessione, a meno che non si tratti di quelli indicati al n. 136,c delle Costituzioni; parimenti sono privi di voce attiva coloro che, senza il permesso del Provinciale, dimorano, da più di sei mesi, “*extra claustra*”;
- d) chi ha lasciato l'Ordine in modo illegale: egli sarà privo per un congruo periodo di tempo da determinarsi nei singoli casi dal Consiglio Provinciale, dal giorno del suo rientro (C 136).

Chi per questi motivi è privo della voce attiva, lo è anche della voce passiva (cfr. Appendice IV,3).

6. Voce passiva

Salve le prescrizioni che possono richiedere altre qualità, sono abili agli uffici tutti i religiosi professi solenni che hanno voce passiva (C 155).

7. Voce di chi è fuori la Provincia

I religiosi assegnati al convento di una Provincia alla quale non sono aggregati, oppure a un convento immediatamente soggetto al Definitorio Generale:

- a) hanno voce passiva in tutte le elezioni che si fanno nel Capitolo Provinciale e nel Consiglio della propria Provincia, salvo sempre il diritto del Definitorio Generale di annullare l'elezione per il bene dell'Ordine, trattandosi di un religioso immediatamente soggetto al Definitorio stesso;
- b) hanno pure voce attiva e passiva nella Provincia a cui appartiene il convento dove sono conventuali; in essa, però, non possono essere loro conferiti uffici, se non col consenso del proprio Provinciale (N 135).

8. La voce nelle case sotto il Definitorio

Ferma la prescrizione del numero precedente, i religiosi che risiedono in una casa sotto l'immediata giurisdizione del Definitorio Generale o in una casa interprovinciale, hanno diritto di voto nella consultazione previa per la designazione dei candidati all'ufficio di Provinciale della loro Provincia, esclusi tuttavia da tale diritto il Preposito e i Definitori (N 214).

9. Cambiamento di conventualità

Salvo il caso in cui i delegati al Capitolo Provinciale siano scelti non dal convento, ma da tutta la Provincia, il Preposito Generale o il Provinciale durante i sei mesi prima della celebrazione del Capitolo non cambi la conventualità ai religiosi che dalla comunità locale possono essere eletti delegati a detto Capitolo Provinciale. Ma lo si può fare se i religiosi stessi lo chiedono: in questo caso occorre il consenso del primo Definitore, o, rispettivamente, del primo Consigliere Provinciale; oppure lo può, anche se essi non lo chiedono, quando abbia il consenso di due Definitori o, rispettivamente, di due Consiglieri Provinciali (N 138).

10. Consultazione previa

A meno che nel Capitolo Provinciale precedente non si sia stabilito altrimenti (cfr. C 197), durante i tre mesi precedenti l'inizio del Capitolo, si faccia nella Provincia la consultazione dei religiosi che hanno voce attiva, nella forma stabilita dal Capitolo Provinciale e approvata dal Definitorio Generale (C 197; N 213).

In questa consultazione previa, avranno voce passiva tutti i religiosi che soddisfano i requisiti indicati nei paragrafi precedenti, compresi i fratelli non chierici (cfr. n. 60 della presente *Istruzione pratica* e Appendice VI).

Nel caso che l'elezione del Provinciale non sia fatta dal Capitolo, ma da tutti i membri della Provincia (N 215), la consultazione previa non è obbligatoria, ma è comunque consigliabile per favorire la scelta dei candidati (cfr. Appendice IV,6).

11. In caso di parità nelle consultazioni

Se conformemente a quanto è stato stabilito dal Capitolo Provinciale precedente, attraverso la consultazione previa – di cui al numero precedente – sono da determinarsi tre candidati (oppure un numero stabilito di candidati), che unici abbiano voce passiva nella elezione del Provinciale, ma succeda che, terminata la consultazione, più candidati ottengano un uguale numero di voti, allora, per una dichiarazione del Definitorio, avrà valore di legge quanto segue:

- a) Se dallo scrutinio delle schede appare che più di tre candidati (oppure più del numero stabilito di candidati) hanno ottenuto uguale numero di suffragi, superiore a quello degli altri, tutti questi avranno voce passiva nella elezione del Provinciale.
- b) Questa norma sarà da applicarsi parimenti, allo stesso modo, se dopo il primo o il secondo candidato eletto, al secondo o rispettivamente al terzo posto ci siano più candidati, che hanno ottenuto lo stesso numero di suffragi.

12. Postulazione di chi non ha i requisiti

I religiosi che non sono canonicamente idonei all'ufficio di Provinciale, anche se nella consultazione previa – della quale si è detto nel numero precedente – hanno ottenuto più suffragi degli altri, non potranno essere inseriti tra i candidati da designarsi nella predetta consultazione all'ufficio di Provinciale, salva sempre la facoltà del Capitolo di postularli (Dichiarazione del Definitorio).

13. Escluso un candidato, chi viene ammesso?

Se nell'elezione del Provinciale da parte del Capitolo, dopo tre scrutini deve venir escluso qualcuno per la cui rielezione sono necessari i due terzi dei voti (cfr. C 159,a), subentrerà il candidato che nella predetta consultazione previa aveva ottenuto il maggior numero di voti. Se poi più candidati avevano ottenuto lo stesso numero di suffragi, tutti questi godranno di voce passiva (Dichiarazione del Definitorio).

Cap. II. I capitolari

14. Voce attiva

Nel Capitolo Provinciale avranno voce attiva:

- a) il Provinciale e i Consiglieri Provinciali, sia i neo-eletti che coloro che sono scaduti;
- b) i Superiori locali secondo quanto stabilito dal Capitolo Provinciale immediatamente precedente (cfr. Appendice IV,5);
- c) i delegati eletti dai religiosi che non partecipano al Capitolo in forza di un ufficio, come è stato stabilito dal Capitolo Provinciale immediatamente precedente, secondo le Norme Applicative (C 194; N 208).

15. Elezione per lettera

Tutte le volte che è lecito concorrere alla elezione dei delegati con schede mandate per lettera, per l'elezione canonica è sufficiente la maggioranza relativa da ottenersi nel primo scrutinio, a meno che in un caso particolare legittimamente non sia stato stabilito in un modo diverso (N 174).

16. Dimenticanza della convocazione

Tutti i capitolari hanno il diritto di essere convocati; se uno non lo fosse, può ricorrere, a norma del diritto (N 184,b, coll. con 209; can. 166,2).

17. Obbligo del religioso capitolare

I capitolari legittimamente convocati sono tenuti ad essere presenti, se non legittimamente impediti (N 184,c).

18. Obblighi dei capitolari

Tutti i capitolari hanno l'obbligo di esaminare con la conveniente diligenza le questioni, dare il voto, cooperare generosamente per il buon esito del Capitolo (N 184,d).

19. Obblighi dei delegati

Benché i delegati debbano con particolare sollecitudine procurare il bene delle case, a nome delle quali partecipano al Capitolo, bisogna però che ad esse prepongano il bene comune della Provincia e di tutto l'Ordine.

20. Portare le lettere testimoniali

Il delegato eletto porti con sé le lettere testimoniali sottoscritte dagli elettori, eccetto lui, o dal superiore e dai due scrutatori se l'elezione si fa con le schede inviate a mezzo lettera. Se poi il delegato, senza sua colpa, avesse perduto le testimoniali, potrà provare il proprio diritto acquisito per mezzo di due testimoni idonei, che ne facciano fede.

21. Assenti

Dopo l'ora prefissata per l'inizio del Capitolo, gli assenti non devono essere aspettati, eccetto il Provinciale, il quale dovrà essere atteso a giudizio del Capitolo (cfr. N 184,b).

22. Infermi

Se uno dei capitolari è malato nella casa dove si celebra il Capitolo, il suo voto venga richiesto dai due scrutatori, a meno che egli non rinunci spontaneamente all'esercizio del suo diritto.

23. Rinuncia alla voce

Se succede che qualcuno dei capitolari rinuncia alla sua voce per un atto o per una sessione particolare, il Capitolo gli può dare il consenso con la maggioranza dei voti.

24. Mantenere il segreto

Il Capitolo ha il diritto, quando lo ritenga opportuno, di imporre ai suoi membri il giuramento di osservare il segreto (N 178).

Cap. III. Inizio del Capitolo

25. Messa dello Spirito Santo

Nel giorno di inizio del Capitolo, se il rito lo permette, si dica la Messa dello Spirito Santo, o un'altra adatta all'occasione, che converrà concelebbrare, aggiungendo particolari intenzioni nella preghiera dei fedeli (cfr. N 180).

26. Inizio del Capitolo

Poi, ad un'ora conveniente, tutti i capitolari si radunino nella sala, dove il Presidente, dopo aver invocato lo Spirito Santo, dichiarare aperto il Capitolo (cfr. N 180).

27. Lettura dei nomi dei capitolari e soluzione dei dubbi

Subito dopo, lo stesso Presidente dia ordine di leggere pubblicamente i nomi di coloro che hanno voce attiva nel Capitolo Provinciale.

Qualora sorga il dubbio se uno dei capitolari abbia il diritto di votare, il Consiglio Provinciale dirima la questione (cfr. N 180).

28. Segretario

Poi il Capitolo Provinciale elegga il suo Segretario, il cui compito è quello di trascrivere fedelmente gli Atti del Capitolo, e di provvedere quanto appartiene alla Segreteria.

Su proposta del Presidente, a seconda della opportunità, gli siano assegnati dal Capitolo anche altri religiosi come aiutanti (cfr. N 183,a).

29. Scrutatori

Spetta al Presidente e ai due capitolari che gli siedono più vicini compiere l'ufficio di scrutatori (N 183,b).

30. Presidente del Capitolo

Compete al Presidente stabilire l'ordine delle sessioni e proporre gli argomenti da trattare, salvo sempre il diritto dei capitolari di fare proposte (N 210).

31. Durata del Capitolo

È ugualmente di competenza del Presidente, dopo aver consultato il Capitolo, stabilire la durata del Capitolo.

32. Relazioni

Prima di procedere alla elezione del nuovo Provinciale, il Presidente del Capitolo faccia una relazione sulla vita della Provincia e sul suo stato economico; tale relazione deve essere prima approvata dal Consiglio Provinciale (N 210 e 260,b) e lasciando al Capitolo la piena libertà di esaminarla.

Cap. IV. Gli affari di competenza del Capitolo Provinciale

Art. 1° - Gli affari da trattare

33. Le cose da trattare: affari e uffici

Le materie di competenza del Capitolo Provinciale sono di due tipi:

- a) Trattare e risolvere gli affari più importanti della Provincia;
- b) Provvedere ai principali uffici della stessa, di cui al n. 43 di questa Istruzione, con candidati idonei (cfr. C 195).

34. Affari

Spetta al Capitolo Provinciale deliberare circa gli affari più importanti della Provincia, a norma delle Costituzioni, principalmente provvedere alla situazione spirituale e materiale della Provincia, ed emanare opportune Ordinazioni, nei limiti della sua competenza (C 195,a).

35. Questioni legali

Tra i compiti particolari affidati alla competenza del Capitolo ci sono:

- a) stabilire con ordinazioni giuridiche forme concrete di povertà, con le quali garantire una vita sobria e offrire un'autentica testimonianza evangelica (N 1);

- b) dare opportune norme riguardo all'uso dell'abito religioso, salve restando le prescrizioni della legittima autorità (N 41);
- c) determinare le norme per regolamentare i viaggi dei religiosi, e notificarle al Definitorio Generale (N 43,c);
- d) determinare i suffragi per i membri defunti della Provincia, e per gli altri, dei quali al n. 45,f delle Norme Applicative;
- e) stabilire l'abito dei Novizi, in considerazione delle circostanze di ogni regione (N 82);
- f) quando sarà conveniente, dare norme opportune riguardo all'esercizio della voce attiva dei chierici, che pur avendo emesso la professione solenne, tuttavia non hanno ancora terminato il corso degli studi, salve sempre le condizioni di cui al n. 108 delle Norme Applicative;
- g) giudicare l'opportunità o meno di tenere in Provincia i Collegi preparatori (N 118);
- h) in considerazione di particolari circostanze della propria regione, stabilire ulteriori determinazioni circa il periodo dei voti temporanei e la rinnovazione dei voti (cfr. C 120);
- i) costituire in Vicariato Regionale le case esistenti in un territorio lontano dalla Provincia, quando ci siano particolari ragioni, a norma del n. 158 delle Norme Applicative;
- j) decidere sulla distinzione delle case tra priorati e residenze, e i loro requisiti, osservando il n. 161 delle Norme Applicative (N 160);
- k) stabilire il numero dei Superiori locali e dei delegati al Capitolo Provinciale, cosicché sia mantenuta una conveniente proporzione tra quanti vanno in forza dell'ufficio e quelli che vengono eletti; e insieme determinare il modo e il tempo dell'elezione dei delegati (C 194,b,c; N 208; Dichiarazione del Definitorio del 26-5-1982, in *Acta OCD* 27 (1982) 88);
- l) eleggere i Superiori delle case, che sono di competenza dello stesso Capitolo Provinciale (C 195,c; N 216,a);

- m) stabilire tanto il modo di procedere alla consultazione pre-
via dei religiosi della Provincia, di cui al n. 197 delle Co-
stituzioni, quanto gli effetti giuridici, della stessa consulta-
zione, relativi ai candidati alla carica di Provinciale (N
213);
- n) quando lo richiedono particolari condizioni locali, il Capi-
tolo può chiedere al Definitorio che l'elezione del Provin-
ciale sia fatta da tutti i religiosi che hanno voce attiva; in tal
caso lo stesso Capitolo propone il tipo di elezione (N 215);
- o) giudicare sull'opportunità di istituire il Consiglio Plenario,
sia per tutta la Provincia, che per una parte di essa (C 209),
e stabilirne, con convenienti determinazioni, la frequenza,
lo scopo e il diritto di prendervi parte (N 230);
- p) prescrivere il modo – se è conveniente – in cui i singoli
conventi devono concorrere all'economia della Provincia
(N 245,a).
- q) stabilire il “patrimonio stabile” della Provincia e delle case
legittimamente erette, che sarà costituito da tutti i beni im-
mobili e mobili che sono destinati a garantire la sicurezza
economica della Provincia (N 249.1).

Art. 2° - Modo di procedere nella discussione degli affari

36. Il Presidente

È compito del Presidente del Capitolo proporre gli argomenti nelle
singole sessioni e fare da moderatore (N 210-211).

Sia steso un conveniente ordine del giorno da presentare opportu-
namente ai capitolari, affinché le cose possano essere trattate nel do-
vuto modo e con ordine.

37. Libertà e sincerità

È compito del Presidente fare in modo che tutti i capitolari possano
dire il proprio parere con ogni sincerità e libertà, affinché dal dialogo

e dal consiglio di tutti le questioni possano essere decise con maturità (N 211).

38. Modo di decidere le questioni

Le questioni del Capitolo devono essere decise a voti segreti, a meno che non si tratti di cose di minor importanza o di quelle che, a giudizio del Capitolo, possono essere decise per unanime acclamazione (N 185,a).

39. La maggioranza nelle questioni

A meno che nel nostro diritto non sia stabilito diversamente, per dirimere le questioni si richiede ed è sufficiente la maggioranza dei voti (N 185,b).

40. Dubbi e controversie

Se sorge qualche controversia circa i voti, il Presidente del Capitolo con i Consiglieri Provinciali la definisca a maggioranza di suffragi. Se, invece, sorgono dubbi su altre materie, decida il Capitolo a maggioranza di voti (N 185,c).

41. Parità dei voti

Se succede qualche cosa che assolutamente sembra doversi decidere e i voti sono stati uguali, il Presidente con i quattro capitolari che hanno i primi posti, la dirima a voti segreti (N 185,d).

42. Le Ordinazioni Capitolari: 2/3

Le Ordinazioni del Capitolo per avere valore devono essere approvate con i due terzi dei voti: e decadono se nel Capitolo ordinario immediatamente successivo non sono approvate con la stessa maggioranza dei voti (C 196). Per quanto riguarda le altre Determinazioni capitolari, basta la maggioranza assoluta dei voti (N 185 b; cfr. Appendice III).

Le Ordinazioni e le Determinazioni, poi, siano comunicate quanto prima al Definitorio Generale (C 195,a).

Cap. V. Le elezioni

Art. 1° - Le elezioni in genere

43. Elezioni da farsi nel Capitolo

Al Capitolo Provinciale spetta eleggere il Provinciale, i Consiglieri Provinciali, il Socio e il suo Sostituto al Capitolo Generale e i Superiori dei conventi che, secondo la decisione dello stesso Capitolo, sono di sua competenza (C 195,b,c; N 216,a).

44. Le elezioni: quando si fanno?

A norma del n. 211 delle Norme Applicative, tocca al Presidente, consultato il Capitolo, stabilire il giorno e la sessione delle elezioni del Provinciale e dei Superiori.

45. Si abbiano presenti i Formatori

Eletto il Provinciale e i suoi Consiglieri, il Capitolo tenga presente la futura elezione del Maestro dei Postulanti, dei Novizi e degli Studenti prima di passare alla elezione dei Superiori che spetta al medesimo eleggere, a norma del n. 43 di questa Istruzione (N 216,a).

46. Due i requisiti per affidare un incarico

Nel Capitolo si provveda all'assegnazione delle cariche per mezzo della elezione canonica e l'accettazione dell'eletto (C 156). Per il Provinciale, occorre la conferma del Preposito Generale, come stabilito nel Codice di Diritto Canonico (can. 625,3).¹

47. Della rinuncia o non accettazione di un ufficio

Accettare o respingere la rinuncia o la non accettazione di una carica compete al Capitolo (C 162). Nel caso di una parità di voti, per accertare la volontà del Capitolo, se sono necessari, si proceda ad altri due scrutini. Se dopo il terzo scrutinio permane ancora la parità, si proceda secondo il n. 41 di questa Istruzione.

48. Osservare il Diritto comune e quello proprio

Nell'eleggere e nel postulare si osservi il Diritto comune, salvando le norme che seguiranno (cfr. can. 172; C 157-159).

49. I Segretari esterni

Il Presidente potrà designare due o più religiosi professi solenni all'ufficio di Segretari esterni. Chiamatili in sala, richieda il giuramento di non dire mai quale degli elettori abbia chiesto, o no, questo o quell'altro nome.

50. Nelle elezioni sono possibili tre scrutini

Nelle elezioni, il candidato che al primo scrutinio – tolti i voti nulli (cfr. Appendice IV,1) – ha avuto più voti da solo che tutti gli altri insieme, è canonicamente eletto.

Se la prima volta nessuno ha avuto tale maggioranza di voti, si ripeta la votazione; se anche nel secondo scrutinio nessuno avrà ottenuto

¹ La dispensa eccezionale di cui godeva il nostro Ordine in questo punto e stata sospesa temporaneamente (fino al prossimo Capitolo Generale) dal Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica il 27 ottobre 2022 (Prot. n. 46705/2022).

la maggioranza assoluta dei voti, si proceda ad una terza votazione, nella quale avranno voce passiva solo i due candidati che nel secondo scrutinio hanno ottenuto più voti e, tra quelli che hanno avuto voti uguali, il più anziano di professione e, in caso di pari anzianità di professione, il più anziano per età. I due candidati in questo scrutinio non votano (C 157).

51. Nel terzo scrutinio

Chi fra questi due ha avuto più voti resterà canonicamente eletto; a parità di voti, resta eletto il più anziano di professione; se di pari anzianità di professione, resta eletto il più anziano per età. Si seguirà questa prassi in qualsiasi altra elezione (C 157).

52. Per il Provinciale sono possibili sei scrutini

Quando, però, si tratta di eleggere il Superiore Provinciale, gli scrutini potranno essere cinque. Se anche nel quinto scrutinio nessun candidato ha raggiunto la maggioranza dei voti, si proceda ad una sesta votazione, nella quale avranno voce passiva soltanto i due candidati che nel quinto scrutinio hanno avuto più voti degli altri, e si proceda come stabilito nel numero precedente (C 158).

53. Nel caso in cui occorranò i 2/3

Se nasce un contenzioso circa la ripartizione dei voti, quando non possono essere divisi in parti uguali, dichiariamo che i voti che avanzano dalla divisione in tre parti, devono essere aggiunti alle due parti. Per es.: i capitolari sono 17; per decidere qualcosa si richiedono i due terzi dei voti: $17:3=5$ col resto di 2. In tal caso $1/3$ (un terzo) è costituito da 5 voti; i 2 (due) che restano vanno aggiunti agli altri $2/3$ (due terzi). In questo caso, se per qualcuno si richiedono i due terzi dei voti, per essere eletto ha bisogno di 12 voti.

54. Distruzione dei suffragi

I suffragi siano distrutti subito dopo ogni scrutinio, oppure dopo la rispettiva sessione, se in essa si sono fatte più votazioni.

55. Proclamazione dell'eletto

Espletate le elezioni per i diversi incarichi e avutane l'accettazione, il Presidente li dichiari pubblicamente eletti ai rispettivi uffici usando la formula rituale di proclamazione, proposta nell'Appendice I. Per il Provinciale, prima della proclamazione bisogna ottenere la conferma dal Preposito Generale (cfr. *supra*, n. 46).

56. Professione di fede

Gli eletti ai vari incarichi devono emettere la professione di fede secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica (cfr. Appendice II).

Art. 2° - I candidati

57. Le qualità dei candidati

Nella elezione e nella nomina dei Superiori, si tengano presenti non solo l'idoneità canonica, ma anche le speciali qualità pastorali e umane, nonché la probità di vita, la prudenza e l'esperienza.

58. L'idoneità

Salve le norme del Diritto comune e del nostro che richiedono altre qualità, sono idonei agli uffici tutti i religiosi professi solenni che hanno voce passiva. Considerate tutte le circostanze, si devono scegliere i più idonei, senza alcun riguardo personale (C 155).

59. Uffici incompatibili

Non siano affidati ad alcuno uffici incompatibili. In proposito presso di noi è incompatibile l'ufficio di Provinciale con qualsiasi altro ufficio nella Provincia e con l'ufficio di parroco (N 173,b).

60. Requisiti per il Provinciale

All'ufficio di Provinciale si elegga un sacerdote che abbia compiuto cinque anni dalla Professione solenne e trentacinque anni di età, dotato delle qualità che possono contribuire a svolgere bene l'ufficio (C 200).

Tuttavia, un frate non chierico può essere nominato Superiore maggiore con la conferma – mediante licenza scritta – del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (*Rescriptum* del Papa Francesco circa la deroga al can. 588,2, del 18.05.2022; cfr. Appendice VI).

Normalmente non dovrà essere eletto all'ufficio di Superiore Provinciale un religioso che abbia superato i settantacinque anni di età (N 165,b).

61. Requisiti per i Consiglieri

Perché uno possa essere eletto Consigliere Provinciale si richiede:

- a) che abbia compiuto trent'anni di età e tre di professione solenne;
- b) che sia sacerdote, se si tratta del primo Consigliere (N 224; sulla possibile elezione di un frate non chierico, cfr. numero precedente).

62. Requisiti per i Superiori locali

Perché un religioso possa essere eletto alla carica di Superiore locale, si richiede che sia sacerdote, dotato di qualità umane e pastorali, che abbia compiuto trent'anni di età e tre di professione solenne, salvo il Diritto Comune (C 211).

Tuttavia, un frate non chierico può essere nominato Superiore locale dal Generale con il consenso del Definitorio (*Rescriptum* del Papa Francesco circa la deroga al can. 588,2, del 18.05.2022; cfr. Appendice VI).

63. Non si governi a lungo senza interruzione

Se gravi motivi non consigliano diversamente, si eviti che lo stesso religioso ricopra per lungo tempo, senza intervalli, funzioni di governo.

Per quanto possibile, si deve evitare che un religioso che ha compiuto due mandati consecutivi come superiore locale sia eletto immediatamente come superiore di un'altra casa (N 176).

Art. 3° - Le rielezioni e le postulazioni

64. Rielezione del Provinciale

Il Provinciale potrà essere rieletto per un secondo triennio consecutivo con i due terzi dei voti, ma non per un terzo triennio (C 202).

65. Rielezione dei Consiglieri Provinciali

I Consiglieri Provinciali potranno essere rieletti per un triennio successivo con la maggioranza assoluta dei voti, ma non per un terzo triennio (C 205).

66. Rielezione del Superiore locale

Il Superiore locale può essere confermato con ordinaria elezione per un triennio immediatamente successivo, anche nella stessa carica; non, però, per un terzo nella stessa casa, salva la facoltà del Definitorio di concedere la postulazione (N 235).

67. Postulazione

La postulazione a norma del Diritto Canonico può essere ammessa solo in caso straordinario. Per ammettere una postulazione è necessario

il ricorso alla Sede Apostolica, se si tratta di impedimento del Diritto Comune; se invece si tratta di un impedimento non contenuto nel Diritto Comune, basta il ricorso al Definitorio Generale (N 175).

68. Requisiti per la postulazione e la rielezione

Quando si tratta di postulazione e di rielezione per la quale sono richiesti i due terzi (2/3) dei voti:

- a) Se si tratta del Provinciale, e il rieleggendo o postulando non ha ottenuto i voti necessari nel terzo scrutinio, sia per ciò stesso escluso da quell'ufficio: se si tratta di rielezione, subentreranno per ordine gli altri candidati idonei che nella consultazione previa della Provincia hanno ottenuto il maggior numero di voti, a norma del n. 13 di questa Istruzione, e si prosegue l'elezione al quarto scrutinio, a norma del n. 52 di questa stessa Istruzione (C 159,a e Dichiarazione del Definitorio Generale).
- b) Se invece si tratta di provvedere ad altre cariche, ogni qualvolta il rieleggendo o postulando non ottiene al secondo scrutinio i voti necessari, sia parimenti escluso da quella carica; si proceda ad un terzo scrutinio secondo il modo dei precedenti. Se anche il terzo scrutinio va a vuoto, si pongano per il quarto scrutinio i due candidati che hanno avuto più voti, come è stato stabilito al n. 50 di questa Istruzione (C 159,b).

69. I suffragi richiesti per la postulazione: 2/3

Perché la postulazione abbia vigore, si richiedono almeno i due terzi (2/3) dei voti (Can. 181, 1).

Cap. VI. Le elezioni in particolare

70. Il giorno dell'elezione

Spetta al Presidente, dopo aver consultato il Capitolo, fissare il giorno e la sessione per l'elezione del Provinciale e degli altri Superiori (N 211).

Art. 1° - L'elezione del Provinciale

71. Messa dello Spirito Santo

Nel giorno stabilito per l'elezione del Provinciale, se il rito lo permette, i capitolari potranno celebrare insieme la Messa dello Spirito Santo.

72. Orazione e Parola di Dio

All'ora stabilita, i capitolari si trovino insieme, e, invocato lo Spirito Santo, attendano alla preghiera o alla celebrazione della Parola di Dio. E, dopo che il Presidente ha ricordato le norme date precedentemente per le elezioni, si proceda alla elezione del Provinciale.

73. Proclamazione e dichiarazione dell'eletto

Dopo la votazione, non appena l'elezione canonica è stata fatta come prescritto, il Provinciale venga proclamato eletto dal Presidente o, se l'eletto è lo stesso Presidente, venga proclamato da colui che siede dopo di lui. Dopo la proclamazione, se l'eletto è presente, gli si notificchi l'elezione perché accetti. E, accettata, il Presidente lo dichiari eletto o, se l'eletto è lo stesso Presidente venga dichiarato eletto da colui che siede dopo di lui (cfr. Appendice I).

74. Professione di fede

Subito dopo che il nuovo eletto ha emesso la professione di fede secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica (cfr. Appendice

II), cantando il *Te Deum* di ringraziamento (cfr. Appendice VII), tutti prestino obbedienza al Provinciale.

75. Nel caso in cui l'eletto è assente

Se il Provinciale eletto non è in Capitolo, gli si comunichi immediatamente la notizia della avvenuta elezione, chiedendogli di notificare l'accettazione. Se poi in qualche caso straordinario il neo-eletto non può giungere in Capitolo in un periodo di tempo ragionevole, il Capitolo decida il da farsi, a norma del n. 21 di questa Istruzione (N 184,b).

76. All'arrivo dell'eletto

All'arrivo del nuovo Provinciale, si faccia tutto quanto prescrive il n. 73.

Art. 2° - Le altre elezioni

77. Elezione dei Consiglieri

Dopo l'elezione del Provinciale, nel giorno da lui stabilito, dopo aver consultato il Capitolo, si proceda all'elezione dei quattro Consiglieri Provinciali (N 211). Devono essere eletti singolarmente, uno dopo l'altro. Però iniziano l'incarico tutti insieme, terminata l'elezione di tutti.

78. Elezione del Socio e del suo Sostituto al Capitolo Generale

Dopo l'elezione dei Consiglieri, il Capitolo proceda all'elezione del Socio e del suo Sostituto al Capitolo Generale (C 168,c; 195,b). In questa elezione il Provinciale non vota, ma con i due che gli stanno vicini faccia da scrutatore. Il Socio eletto, se è scelto tra i Capitolari, vota per l'elezione del Sostituto.

79. Le lettere patenti dei Soci al Capitolo Generale

Per il Socio e il Sostituto si compilino, secondo il consueto formulario (cfr. Appendice VIII), due lettere testimoniali di ogni elezione, da sottoscrivere da tutti gli elettori, eccetto l'eletto, e munite del sigillo della Provincia: una di esse venga spedita a Roma, alla Curia Generalizia, e l'altra sia consegnata all'eletto, perché la porti con sé al Capitolo Generale.

80. Elezione dei Superiori locali

Eletti il Provinciale e i Consiglieri Provinciali, si proceda alla elezione dei Superiori delle case che, secondo la decisione del Capitolo, spetta al medesimo eleggere secondo il n° 43 di questa Istruzione (N 216,a).

Cap. VII. Il Capitolo delle Semiprovince e il Congresso capitolare dei Commissariati

81. Come per le Province

Nello stesso tempo in cui si celebra il Capitolo nelle Province, lo si deve fare anche nelle Semiprovince: in esso si dovranno osservare “*congrua congruis referendo*”, le norme per il Capitolo Provinciale soprascritte.

82. Voce attiva

In questo Capitolo hanno voce attiva, oltre il Provinciale e i Consiglieri Provinciali, sia i neoeletti che gli scaduti, i Superiori dei conventi e i delegati, a norma del n. 14 di questa Istruzione.

83. Chi eleggere

Nel Capitolo della Semiprovincia si elegga prima il Superiore Provinciale, che ha il diritto di partecipare al Capitolo Generale (C 168,b). Poi, successivamente, si eleggono i due Consiglieri Provinciali e i Superiori che sono di competenza dello stesso Capitolo. Non si elegge il Socio al Capitolo Generale (N 154; 216,a).

84. Il Congresso capitolare dei Commissariati

Per quanto riguarda i Commissariati, vale quanto detto per le Semiprovince, salvi gli Statuti particolari del Commissariato. Di solito, il Congresso capitolare del Commissariato è presieduto dal Generale o dal suo Delegato, e le elezioni del Commissario e dei Consiglieri devono essere confermate dal Definitorio (cfr. N 155-157).

APPENDICE I

Formule per la proclamazione degli eletti

Per la proclamazione del Provinciale

Io, N. N., a nome mio e di tutti i capitolari, dichiaro te come Provinciale della nostra Provincia N.....

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Per la conferma dei Consiglieri

Io, N. N., a nome mio e di tutti i capitolari, confermo voi come Consiglieri Provinciali della nostra Provincia N....

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Per la conferma degli altri eletti

Io, N. N., a nome mio e di tutti i capitolari, confermo te (voi) nell'ufficio a cui sei stato regolarmente eletto (siete stati regolarmente eletti).

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

APPENDICE II

Formula di Professione di fede e Giuramento di fedeltà

(*Acta Apostolicae Sedis* 81 [1989] 104-106: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_1998_professio-fidei_it.html).

Professione di fede

Io N. N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato.

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo.

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.

Giuramento di fedeltà nell'assumere un ufficio da esercitare a nome della Chiesa

(Formula da usarsi da tutti i fedeli indicati nel can. 833 nn. 5-8, in vigore dal 1° marzo 1989, con le variazioni specifiche per i superiori negli istituti religiosi.)

Io N. N. nell'assumere l'ufficio di ... prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.

Nell'esercitare l'ufficio, che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria.

Sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e promuoverò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e in unione con i Vescovi diocesani, fatti salvi l'indole e il fine del mio Istituto, presterò volentieri la mia opera perché l'azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa.

Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.

APPENDICE III

Dichiarazione pratica sulle Ordinazioni e Determinazioni capitolari

(Capitolo Generale OCD, Avila, maggio 2015, e Roma, settembre 2021; *Acta OCD* 60 (2015) 107-108 e *Acta OCD* 66 (2021) 146-147).

Il Capitolo Generale, avendo considerato attentamente la questione relativa alle “ordinazioni capitolari” e alle “determinazioni” del Capitolo, in particolare riferendosi al Capitolo provinciale, determina, a modo di dichiarazione pratica (cfr. N 197 a), che gli atti capitolari relativi a:

- 1) Stabilire le forme di povertà (N 1)
- 2) Norme sull'uso dell'abito (N 41)
- 3) Limitazione dell'esercizio della voce attiva dei professi solenni che non hanno ancora terminato il corso degli studi (N 108)
- 4) Norme circa i viaggi (N 43,c)
- 5) Possibilità di stabilire un altro modo di eleggere il Provinciale (C 197)

devono considerarsi *ordinazioni capitolari* soggette alla norma del n. 152 delle *Costituzioni*, che esigono due terzi dei voti per la loro approvazione.

Invece le rimanenti competenze del Capitolo provinciale:

- 1) I suffragi per i defunti (N 45,f)
- 2) L'abito dei novizi (N 82)
- 3) I collegi preparatori (N 118)
- 4) Costituzione del Vicariato regionale (N 158,a)
- 5) Priorati e residenze (N 160)

- 6) Numero dei Superiori e dei delegati che partecipano al Capitolo provinciale; modo e tempo per l'elezione dei delegati (C 194,b e c; 195,c; N 208)
- 7) Consultazione previa all'elezione del provinciale (C 197; N 213)
- 8) Consiglio plenario (C 209; N 230)
- 9) Cooperazione all'economia della provincia (N 245)

possono considerarsi *determinazioni* del capitolo, per le quali vale il n. 185,b delle Norme applicative, che richiede soltanto la maggioranza assoluta dei voti per la loro approvazione.

APPENDICE IV

Dichiarazione pratica riguardo ad alcuni dubbi sulla nostra legislazione (C 150)

(Definitorio Generale, 8 dicembre 2016; *Acta OCD* 61 (2016) 35-37)

1. Computo dei voti (C 157)

Il n. 157 delle Costituzioni stabilisce che nel calcolare i voti nelle elezioni devono essere esclusi i voti nulli. È sorto il dubbio se si debbano considerare come voti nulli anche i voti bianchi. Il Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, interpellato su questo punto dal Preposito Generale, ha risposto, con lettera del 13 maggio 2013 (Prot. N. 14045/2013), che i voti bianchi, essendo invalidi a norma del can. 172 §1, sono anche nulli: “fra nullo e valido *tertium non datur*”. Pertanto, le schede bianche devono essere escluse così come le schede nulle, al momento del computo dei voti.

2. Religiosi al servizio di altre circoscrizioni (N 135)

Il n. 135 delle Norme Applicative, al punto a, stabilisce che i religiosi al servizio di un'altra circoscrizione (o soggetti alla giurisdizione immediata del Definitorio) hanno voce passiva “in tutte le elezioni che si fanno nel Capitolo provinciale o nel Consiglio della loro Provincia”, cioè la Provincia in cui sono incardinati. È sorto il dubbio se essi possano essere eletti come delegati al Capitolo Provinciale della propria Provincia. La risposta è negativa, poiché l'elezione dei delegati non è tra quelle previste dalla norma suddetta.

Lo stesso numero 135, al punto b, afferma chiaramente che i religiosi godono di voce attiva e passiva nella circoscrizione in cui sono conventuali, ma – nel caso che si voglia conferire loro degli uffici – devono ricevere il consenso dal proprio Provinciale.

3. Voce dei religiosi con permesso di assenza (C 136c; N 43b)

I religiosi a cui è stato concesso, in base a N 43b, il permesso di vivere fuori della casa religiosa, sono privi di voce attiva, come chiaramente stabilito da C 136c. È sorto il dubbio se essi godano comunque della voce passiva. Considerato il contesto, e cioè gli altri casi previsti da C 136 ai punti a,b,d, per i quali certamente si applica la privazione della voce attiva e passiva (cfr. can. 687), è da ritenere che lo stesso valga anche per i religiosi che godono di permesso di assenza, per motivi diversi da quelli di salute o studio o apostolato in nome dell'Ordine, e che pertanto essi siano privi non solo della voce attiva, ma anche della voce passiva. Del resto, il godere di voce attiva è considerato tradizionalmente condizione per poter godere anche di voce passiva (cfr. *Costituzioni* 1976, n. 101 e ancora *Costituzioni* 1981, n. 152).

4. Postulazione (N 175), rielezione (C 202) e calcolo dei trienni

La postulazione è un istituto giuridico utilizzato per rimuovere gli impedimenti previsti dal diritto per l'elezione a un determinato ufficio (cfr. N 175; cann. 180-183), come la rielezione per un terzo triennio consecutivo (C 202, 205; N 235), il requisito dell'età o degli anni di professione (cfr. C 200; N 224). Per la postulazione si richiedono sempre “almeno i due terzi dei voti” (can. 181 §1).

Dalla postulazione si distingue la rielezione per un triennio successivo la quale non riscontra alcun impedimento canonico, ma comunque richiede “i due terzi dei voti” (C 202).

Tradizionalmente, nel nostro Ordine, si applicano le norme per la rielezione solo quando il Superiore ha svolto l'ufficio per un intero triennio. Se invece è rimasto in carica per un tempo inferiore a un triennio, potrà essere eletto allo stesso ufficio con elezione ordinaria.

5. Partecipazione dei superiori locali al Capitolo Provinciale (C 194)

Del Capitolo Provinciale devono far parte, in base a C 194b, alcuni “superiori locali”, secondo le determinazioni approvate dal Capitolo Provinciale precedente, a cui spetta “decidere sul numero sia dei superiori locali sia dei delegati che prendono parte al Capitolo, in modo che

vi sia una conveniente proporzione tra quelli che vi partecipano in forza dell'ufficio e i delegati eletti" (N 208). Non è legittimo che il Capitolo Provinciale decida che nessun superiore locale partecipi di diritto al Capitolo (cfr. Dichiarazione del Definitorio Generale del 26 maggio 1982, in *Acta Ordinis OCD* 27 [1982], pp. 88-89).

Per quanto riguarda, invece, i superiori locali eletti nel Capitolo, essi non sono automaticamente capitolari, ma possono essere invitati a partecipare ai lavori del Capitolo e ad avere voce attiva (N 216b).

6. Consultazione previa per l'elezione del Provinciale (C 197; N 213-215)

Il n. 197 delle Costituzioni prevede che l'elezione del Provinciale sia fatta dal Capitolo provinciale e che sia preceduta da una previa consultazione dei religiosi della Provincia.

Lo stesso n. 197, tuttavia, permette al Capitolo provinciale di stabilire "un altro modo per eleggere il Provinciale", che dovrà però essere approvato dal Definitorio.

Ci si domanda se l'obbligo della consultazione previa si applichi anche nel caso che l'elezione del Provinciale non sia fatta dal Capitolo, ma da tutti i membri della Provincia (N 215). La risposta è che la consultazione previa deve essere considerata obbligatoria solo quando il Provinciale è eletto dal Capitolo. In altri casi, quando l'elezione del Provinciale ha luogo fuori dal Capitolo, essa non è obbligatoria, ma è comunque consigliabile per favorire la scelta dei candidati.

APPENDICE V

Documenti e notizie da inviare alla Curia Generalizia dopo il Capitolo provinciale

I Provinciali sono gentilmente pregati di mandare quanto prima alla Curia Generalizia, dopo la celebrazione dei Capitoli provinciali, i seguenti documenti e notizie:

1. Le Ordinazioni e le Determinazioni del Capitolo (cfr. C 195,a).
2. La relazione sullo stato della Provincia presentata dal Provinciale uscente (cfr. N 210).
3. La relazione sullo stato economico della Provincia (cfr. N 260,c).
4. L'elenco del "patrimonio stabile" della Provincia e delle case legittimamente erette, da rivedere ogni sei anni (N 249.1).
5. Altri documenti sullo stato e la vita della Provincia.
6. Le lettere patenti dell'elezione del Socio e del Sostituto per il Capitolo Generale (cfr. C 195,b).
7. L'elenco delle elezioni fatte dal Capitolo (Superiore Provinciale, Consiglieri Provinciali, Superiori locali).
8. L'elenco delle nomine agli uffici più importanti della Provincia, fatte col consenso del Consiglio Provinciale. In particolare:
 - a. I Superiori locali non eletti dal Capitolo (N 255,a).
 - b. I maestri dei postulanti, dei novizi e degli studenti (N 225,c).
 - c. L'Economo provinciale (N 255,e).
 - d. Il Prefetto provinciale di studi (N 225 g).
 - e. Lo Zelatore delle missioni (N 64; 225,i).
 - f. Il Segretario provinciale (N 229,b).
 - g. Il cooperatore del Postulatore generale (N 226,h).

APPENDICE VI

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescritto del Santo Padre Francesco circa la deroga al can. 588 §2 CIC

(Testo originale italiano: <https://press.vatican.va/content/sala-stampa/it/bollettino/pubblico/2022/05/18/0371/00782.html>)

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza dell'11 febbraio u.s. ai sottoscritti Cardinale Prefetto e Arcivescovo Segretario ha concesso alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica la facoltà di autorizzare, discrezionalmente e nei singoli casi, ai sodali non chierici il conferimento dell'ufficio di Superiore maggiore in Istituti religiosi clericali di diritto pontificio e nelle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio della Chiesa latina e da essa dipendenti, in deroga al can. 588 §2 CIC e al diritto proprio dell'Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica, fermo restando il can. 134 §1.

1. Il *sodale non chierico* di un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è **nominato** Superiore locale dal Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio.
2. Il *sodale non chierico* di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è **nominato** Superiore maggiore, dopo aver ottenuto licenza scritta della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica su istanza del Moderatore supremo con il consenso del Consiglio.
3. Il *sodale non chierico* di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di Diritto Pontificio **eletto** Moderatore supremo o Superiore maggiore, secondo le modalità previste dal diritto proprio, necessita della conferma – mediante licenza scritta – della

Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

4. Nei casi previsti ai §§2-3 la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica si riserva di valutare il singolo caso e le motivazioni addotte dal Moderatore supremo o dal Capitolo generale.

Il Santo Padre ha altresì ordinato che il presente Rescritto sia pubblicato su *L'Osservatore Romano*, e successivamente nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore in data odierna.

Dal Vaticano, 18 maggio 2022

João Braz Card. de Aviz
Prefetto

José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arcivescovo Segretario

APPENDICE VII – Te Deum

III

T E De- um laudá-mus: * te Dómi-num confi-té-mur.

Te æ-térnum Patrem omnis terra vene-rá- tur. Ti-bi omnes

Ange-li, ti-bi Cæ-li et u-ni-vérsæ Pot-está- tes: Ti-bi

Ché-ru-bim et Sé-raphim incessá-bi-li vo-ce proclá-mant:


Sanctus: Sanctus: San-ctus Dóminus De- us Sába- oth.

Ple-ni sunt cæ-li et terra ma-jestá-tis gló-ri-æ tu- æ.


Te glo-ri- ó-sus Aposto-ló-rum cho- rus: Te Prophe-tá-rum

laudá-bi-lis núme-rus: Te Márty-rum candi-dá-tus laudat

ex-érci-tus. Te per orbem terrá-rum sancta confi-té-tur



Eccelé-si- a: Pa-trem imménsæ ma-jestá- tis: Ve-ne-rándum




tu- um ve-rum, et ú-ni-cum Fí-li- um: Sanctum quoque




Pa-rácli-tum Spí-ri-tum. Tu Rex gló-ri-æ, Chri-ste. Tu Patris



sempi-térnus es Fí-li- us. Tu ad li-be-rándum susceptú-rus



hómi-nem, non horru- ísti Vírgi-nis ú-te-rum. Tu de-vícto



mortis a-cú-le- o, ape-ru- ísti credénti-bus regna cæ-ló-rum.



Tu ad déxte-ram De- i se-des, in gló-ri- a Pa-tris. Judex



cré-de-ris esse ventú-rus. Te ergo quæ-sumus, tu- is fámu-



lis súbve-ni, quos pre-ti- ó-so sángu-ine redemí-sti. Æ-tér-



na fac cum sanctis tu- is in gló-ri- a nume-rá- ri. Salvum

fac pópu-lum tu-um Dómi-ne, et béne-dic he-re-dí-tá-ti
 tu- æ. Et re-ge e-os, et extól-le illos usque in
 ætér-num. Per síngu-los di-es, bene-dí-cimus te. Et lau-
 dá-mus nomen tu-um in sæcu-lum, et in sæcu-lum sæcu-li.

Digná-re Dómine di-e isto si-ne peccá-to nos custo-
 dí-re. Mi-se-ré-re nostri Dómi-ne, mi-se-ré-re nostri.

Fi-at mi-se-ri-córdi-a tu-a Dómi-ne super nos, quemádmo-
 dum spe-rá-vimus in te. In te Dó-mi-ne spe-rá- vi:
 non confúndar in æ-tér- num.

APPENDICE VIII

Formulario proposto per la lettera patente dell'elezione del Socio al Capitolo Generale

Il Capitolo Provinciale della Provincia di.....
dei Frati Scalzi della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo,
celebrato a, nella sessione n°...
tenuta il giorno dell'anno..... ,
secondo la prescrizione delle nostre Costituzioni (195,b)
ha canonicamente eletto

SOCIO AL CAPITOLO GENERALE

Fr. , religioso professore del nostro Ordine.

Ad esso vengono conferite l'autorità e i poteri che le nostre Leggi (cfr. Costituzioni 168,c) riconoscono a colui che esercita questa funzione.

In fede

Firme di tutti i Capitolari (salvo l'eletto)

* * *

**Formulario proposto per la lettera patente dell'elezione
del Sostituto del Socio al Capitolo Generale**

Il Capitolo Provinciale della Provincia di.....
dei Frati Scalzi della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo,
celebrato a, nella sessione n°...
tenuta il giorno dell'anno..... ,
secondo la prescrizione delle nostre Costituzioni (195,b)
ha canonicamente eletto

SOSTITUTO DEL SOCIO AL CAPITOLO GENERALE

Fr. , religioso professo del nostro Ordine.

Ad esso vengono conferite l'autorità e i poteri che le nostre Leggi (cfr. Costituzioni 168,c) riconoscono a colui che esercita questa funzione.

In fede

Firme di tutti i Capitolari (salvo l'eletto)

INDICE

Cap. I. Disposizioni generali	5
1. Quando si celebra	5
2. Convocazione	5
3. Preparazione	5
4. Voce attiva	6
5. Mancanza della voce attiva e passiva	6
6. Voce passiva	6
7. Voce di chi è fuori la Provincia	7
8. La voce nelle case sotto il Definitorio	7
9. Cambiamento di conventualità	7
10. Consultazione previa	8
11. In caso di parità nelle consultazioni	8
12. Postulazione di chi non ha i requisiti	9
13. Escluso un candidato, chi viene ammesso?	9
Cap. II. I capitolari	9
14. Voce attiva	9
15. Elezione per lettera	10
16. Dimenticanza della convocazione	10
17. Obbligo del religioso capitolare	10
18. Obblighi dei capitolari	10
19. Obblighi dei delegati	10
20. Portare le lettere testimoniali	10
21. Assenti	11
22. Infermi	11
23. Rinuncia alla voce	11
24. Mantenere il segreto	11
Cap. III. Inizio del Capitolo	11
25. Messa dello Spirito Santo	11
26. Inizio del Capitolo	12

27.	Lettura dei nomi dei capitolari e soluzione dei dubbi	12
28.	Segretario	12
29.	Scrutatori.....	12
30.	Presidente del Capitolo	12
31.	Durata del Capitolo.....	12
32.	Relazioni	13
Cap. IV.	Gli affari di competenza del Capitolo Provinciale.....	13
Art. 1°	- Gli affari da trattare.....	13
33.	Le cose da trattare: affari e uffici.....	13
34.	Affari.....	13
35.	Questioni legali.....	13
Art. 2°	- Modo di procedere nella discussione degli affari ...	15
36.	Il Presidente	15
37.	Libertà e sincerità	15
38.	Modo di decidere le questioni	16
39.	La maggioranza nelle questioni	16
40.	Dubbi e controversie.....	16
41.	Parità dei voti.....	16
42.	Le Ordinazioni Capitolari: 2/3.....	16
Cap. V.	Le elezioni	17
Art. 1°	- Le elezioni in genere	17
43.	Elezioni da farsi nel Capitolo	17
44.	Le elezioni: quando si fanno?.....	17
45.	Si abbiano presenti i Formatori	17
46.	Due i requisiti per affidare un incarico	18
47.	Della rinuncia o non accettazione di un ufficio.....	18
48.	Osservare il Diritto comune e quello proprio	18
49.	I Segretari esterni	18
50.	Nelle elezioni sono possibili tre scrutini.....	18
51.	Nel terzo scrutinio.....	19

52.	Per il Provinciale sono possibili sei scrutini	19
53.	Nel caso in cui occorranò i 2/3	19
54.	Distruzione dei suffragi	20
55.	Proclamazione dell' eletto	20
56.	Professione di fede	20
Art. 2°	- I candidati	20
57.	Le qualità dei candidati	20
58.	L' idoneità	20
59.	Uffici incompatibili	21
60.	Requisiti per il Provinciale	21
61.	Requisiti per i Consiglieri	21
62.	Requisiti per i Superiori locali	21
63.	Non si governi a lungo senza interruzione	22
Art. 3°	- Le rielezioni e le postulazioni	22
64.	Rielezione del Provinciale	22
65.	Rielezione dei Consiglieri Provinciali	22
66.	Rielezione del Superiore locale	22
67.	Postulazione	22
68.	Requisiti per la postulazione e la rielezione	23
69.	I suffragi richiesti per la postulazione: 2/3	23
Cap. VI	Le elezioni in particolare	24
70.	Il giorno dell' elezione	24
Art. 1°	- L' elezione del Provinciale	24
71.	Messa dello Spirito Santo	24
72.	Orazione e Parola di Dio	24
73.	Proclamazione e dichiarazione dell' eletto	24
74.	Professione di fede	24
75.	Nel caso in cui l' eletto è assente	25
76.	All' arrivo dell' eletto	25
Art. 2°	- Le altre elezioni	25
77.	Elezione dei Consiglieri	25

78. Elezione del Socio e del suo Sostituto al Capitolo Generale.....	25
79. Le lettere patenti dei Soci al Capitolo Generale.....	26
80. Elezione dei Superiori locali.....	26
Cap. VII. Il Capitolo delle Semiprovince e il Congresso capitolare dei Commissariati	26
81. Come per le Province.....	26
82. Voce attiva.....	26
83. Chi eleggere.....	27
84. Il Congresso capitolare dei Commissariati.....	27
APPENDICE I.....	29
Formule per la proclamazione degli eletti	29
Per la proclamazione del Provinciale	29
Per la conferma dei Consiglieri	29
Per la conferma degli altri eletti	29
APPENDICE II.....	30
Formula di Professione di fede e Giuramento di fedeltà.....	30
Professione di fede.....	30
Giuramento di fedeltà nell'assumere un ufficio da esercitare a nome della Chiesa.....	31
APPENDICE III	32
Dichiarazione pratica sulle Ordinazioni e Determinazioni capitolari	32
APPENDICE IV	34
Dichiarazione pratica riguardo ad alcuni dubbi sulla nostra legislazione (C 150).....	34
1. Computo dei voti (C 157).....	34
2. Religiosi al servizio di altre circoscrizioni (N 135)	34
3. Voce dei religiosi con permesso di assenza (C 136c; N 43b).....	35

4. Postulazione (N 175), rielezione (C 202) e calcolo dei trienni.....	35
5. Partecipazione dei superiori locali al Capitolo Provinciale (C 194).....	35
6. Consultazione previa per l'elezione del Provinciale (C 197; N 213-215).....	36
APPENDICE V	37
Documenti e notizie da inviare alla Curia Generalizia dopo il Capitolo provinciale	37
APPENDICE VI.....	38
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescritto del Santo Padre Francesco circa la deroga al can. 588 §2 CIC	38
APPENDICE VII – Te Deum.....	40
APPENDICE VIII	43
Formulario proposto per la lettera patente dell'elezione del Socio al Capitolo Generale	43
Formulario proposto per la lettera patente dell'elezione del Sostituto del Socio al Capitolo Generale.....	44

